

— Dichiarare che l'opposizione della ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio n. 5 285 507 è accolta e rigettare la domanda per tale marchio relativamente alle merci delle classi 25 (articoli di abbigliamento) e 28 (articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi) e/o adottare ogni altra misura che ritiene appropriata.

— Condannare la Royal Trophy s.r.l. alla rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ROYAL TROPHY S.r.l.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «ROYAL veste e premia lo sport» (domanda di registrazione n. 5.285.507), per prodotti nelle classi 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario (n. 1533504) e internazionale (n. 5769068) «VESTE LO SPORT», per prodotti nella classe 25, e marchio figurativo «PANZERI veste lo sport», non registrato ma usato nella prassi commerciale, per «articoli di abbigliamento, in particolare abbigliamento sportivo».

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (OVUMCONTROL)

(Causa T-349/10)

(2010/C 288/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 giugno 2010, nel procedimento R 1436/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OVUMCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erranea il principio di non discriminazione ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.

Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (HEARTCONTROL)

(Causa T-350/10)

(2010/C 288/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 luglio 2010, nel procedimento R 1437/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HE-ARTCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erranea il principio di non discriminazione ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.

Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (VESICACONTROL)

(Causa T-351/10)

(2010/C 288/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 luglio 2010, nel procedimento R 1439/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VESICACONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erranea il principio di non discriminazione e di parità di trattamento ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.

Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (RECTALCONTROL)

(Causa T-352/10)

(2010/C 288/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 luglio 2010, nel procedimento R 1443/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RECTALCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44